


# COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)



## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Iscrizione negli elenchi comunali

### IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287 sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n.1324, 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441;

#### RENDE NOTO

1 Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.

2 I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n.9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C 17634.12982(23) del 30 ottobre 1996;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

3 Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

*Dalla residenza comunale, 27 aprile 2023*

IL SINDACO  
Sebastiano COLETTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sebastiano Coletti'.

